



## **Policy di Gruppo in materia di partecipazioni detenibili**

1.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	2
1.2	AMBITO DEL DOCUMENTO .....	2
<b>2</b>	<b>APPLICABILITÀ.....</b>	<b>3</b>
2.1	DESTINATARI DEL DOCUMENTO .....	3
2.2	RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO .....	3
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
3.1	PARTECIPAZIONE .....	4
3.2	PARTECIPAZIONE QUALIFICATA .....	5
3.3	CONTROLLO .....	5
3.4	INFLUENZA NOTEVOLE.....	5
3.5	PARTECIPAZIONE INDIRETTA .....	6
3.6	IMPRESA ASSICURATIVA.....	6
3.7	IMPRESA FINANZIARIA.....	6
3.8	IMPRESA STRUMENTALE .....	7
3.9	IMPRESA NON FINANZIARIA .....	7
3.10	FONDI PROPRI .....	7
3.11	CAPITALE AMMISSIBILE .....	7
<b>4</b>	<b>RUOLI, RESPONSABILITÀ E PROCESSO DI CONTROLLO .....</b>	<b>7</b>
4.1	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	7
4.2	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO – CHIEF FINANCIAL OFFICER.....	8
4.3	FUNZIONE COMPLIANCE.....	8
4.4	FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT .....	8
4.5	CONSIGLIERI INDIPENDENTI .....	8
<b>5</b>	<b>I PRINCIPI IN TEMA DI “PARTECIPAZIONI DETENIBILI” .....</b>	<b>8</b>
5.1	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	8
5.2	INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI .....	9
5.3	PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE .....	10
5.4	PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI .....	10
5.5	PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI.....	12
5.6	INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY .....	12
<b>6</b>	<b>REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO .....</b>	<b>14</b>
6.1	STRATEGIE DELLA BANCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE .....	14
6.2	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	14
6.3	MODELLO ORGANIZZATIVO, RUOLI E RESPONSABILITÀ .....	17
<b>7</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>18</b>

## **PREMESSA**

Scopo del presente documento è fornire una descrizione dei principi adottati da Banca Mediolanum S.p.A. e dal Gruppo Bancario Mediolanum in generale in tema di partecipazioni detenibili, in conformità a quanto richiesto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285.

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano, su base consolidata, a Banca Mediolanum S.p.A. e alle altre società bancarie, finanziarie e strumentali tempo per tempo appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

La disciplina in oggetto ha lo scopo di contenere preventivamente il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo degli intermediari finanziari derivanti da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie e, con specifico riferimento a queste ultime, mira a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse da esse scaturenti, conforme al dettato normativo ed in linea con i principi di sana e prudente gestione.

Di conseguenza, in conformità al principio di sana e prudente gestione, la presente Policy ha altresì la finalità di formalizzare le regole di governo societario e gli assetti organizzativi orientati a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare.

### **1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO**

---

La disciplina in materia di partecipazioni detenibili ha subito, nel corso degli anni, profonde modifiche dal punto di vista regolamentare.

Tali evoluzioni normative sono state recepite a livello nazionale con il 9° aggiornamento della Circolare 263 di Banca d'Italia, confluita nella Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni di vigilanza per le banche". Con l'emanazione della Circolare n.285 è stato garantito il recepimento delle discrezionalità previste in materia di partecipazioni detenibili dal Regolamento dell'Unione Europea n. 575/2013 (cd Capital Requirements Regulation – CRR). Con il 24°aggiornamento della Circolare n. 285 è stato introdotto nella Parte Terza il nuovo Capitolo 10 in materia di investimenti in immobili da parte delle banche, sostituendo integralmente le disposizioni contenute nella Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

Tutto ciò premesso, il presente documento, adottato da Banca Mediolanum con delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2023, formalizza le politiche interne definite in materia di partecipazioni in imprese finanziarie e non finanziarie e degli investimenti indiretti in equity, anche al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative di cui sopra.

### **1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO**


---

La presente Policy descrive le regole di governo societario e gli assetti organizzativi in materia di partecipazioni detenibili adottati all'interno del Gruppo Bancario Mediolanum e definisce le relative modalità di applicazione.

Ove necessario, le regole e i principi richiamati nella presente Policy troveranno ulteriore attuazione nei regolamenti di processo, nei quali saranno declinati con maggior dettaglio i compiti e le attività operative e di controllo finalizzate ad assicurare un costante rispetto delle previsioni normative in materia.

Con riferimento alla "Policy di Conglomerato sulle modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e diffusione della Normativa Interna", il presente documento si colloca al vertice della piramide documentale richiamata nello schema seguente.

*Figura 1. Normativa interna di riferimento*



## 2 APPLICABILITÀ

### 2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. e si applica, su base consolidata, a Banca Mediolanum S.p.A. e alle altre società bancarie, finanziarie e strumentali tempo per tempo appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

In particolare, le società tempo per tempo appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum sono tenute a recepire la presente Policy, ivi incluse le successive modifiche e integrazioni, adattandone, se del caso, i contenuti, in conformità e sulla base degli specifici requisiti normativi applicabili a ciascuna entità.

Il presente documento viene peraltro predisposto in ottemperanza delle disposizioni riportate nella Parte Terza, Capitolo I, e Capitolo 10 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, recante "Disposizioni di vigilanza per le banche".

### 2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

L'aggiornamento e la revisione del presente documento sono di responsabilità della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (con l'ausilio operativo della Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio), la quale dispone di poteri propositivi, consultivi e istruttori, che si esplicano nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di consentire al Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

Le funzioni di controllo Compliance e Risk Management collaborano, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, all'aggiornamento dello stesso.

Le modifiche e gli aggiornamenti della presente Policy sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A..

### 3 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy si adottano le definizioni riportate nei paragrafi seguenti. Salvo ove diversamente indicato, le definizioni indicate nella presente Policy troveranno applicazione anche negli eventuali regolamenti di processo tempo per tempo adottati e avranno il medesimo significato loro attribuito nel presente documento.

#### 3.1 PARTECIPAZIONE

Con il termine “partecipazione” si intende il possesso di azioni o quote nel capitale di un’altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante.

Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle vigenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l’investimento della banca si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. la banca (il gruppo bancario) è parte di un accordo con l’impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare attività comuni con essa (es. cooperazione nel campo della produzione, ricerca e sviluppo; contratti di fornitura a lungo termine e/o accordi commerciali; finanziamenti congiunti);
- ii. per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la banca (il gruppo bancario) è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;
- iii. la banca (il gruppo bancario) è legata all’impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, cross-selling, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;
- iv. un prolungato periodo di possesso dell’interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l’intenzione della banca (del gruppo bancario) di contribuire alle attività dell’impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

- i. il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell’attività oppure a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell’impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- ii. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di equity di cui al precedente punto a., comportino per la banca o il gruppo bancario l’impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un’influenza notevole su un’impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- iii. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca o per il gruppo bancario l’assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

A titolo non esaustivo, si precisa che non rientrano nella definizione di partecipazioni:

- i. le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);
- ii. il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto;
- iii. le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo.

### **3.2 PARTECIPAZIONE QUALIFICATA**

---

Con il termine "partecipazione qualificata"<sup>1</sup> si intende il possesso, diretto o indiretto, di azioni o quote pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente di un'impresa oppure che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa stessa.

### **3.3 CONTROLLO**

---

Si intendono con il termine "controllo" (ai sensi dell'art 23 TUB), i casi previsti dall'art. 2359<sup>2</sup>, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

### **3.4 INFLUENZA NOTEVOLE**

---

Si intende con il termine "influenza notevole", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, oppure al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

---

<sup>1</sup> Come definita dall'art. 4, par.1 punto (36) CRR (Reg. (UE) N. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

<sup>2</sup> Si riportano di seguito la triplice casistica identificata dal Codice Civile in merito alla definizione di società controllate: i. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; ii. Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; iii. Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto<sup>3</sup>;
- iii. tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

### **3.5 PARTECIPAZIONE INDIRETTA**

---

Si intendono le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

### **3.6 IMPRESA ASSICURATIVA**

---

Con il termine "impresa assicurativa" si intende un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private").

### **3.7 IMPRESA FINANZIARIA**

---

Con il termine "impresa finanziaria" si intende un'impresa, diversa da una banca o da un IMEL<sup>4</sup>, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni ed altre attività finanziarie. Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE oppure di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia. Sono imprese finanziarie altresì le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

---

<sup>3</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate

<sup>4</sup> IMEL: Istituto di Moneta Elettronica

### **3.8 IMPRESA STRUMENTALE**

---

Con il termine “impresa strumentale” si intende un’impresa, diversa da un’impresa finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un’attività ausiliaria all’attività di una o più banche o gruppi bancari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l’erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di trustee.

### **3.9 IMPRESA NON FINANZIARIA**

---

Con il termine “impresa non finanziaria” si intende un’impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un’impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di “impresa non finanziaria” le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica impresa non finanziaria

### **3.10 FONDI PROPRI**

---

I “fondi propri” definiti come l’aggregato disciplinato dalla Parte Due CRR (Reg. (UE) N. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012).

### **3.11 CAPITALE AMMISSIBILE**

---

Il “capitale ammissibile”, così come definito dall’art. 4 par. 1, punto 71 della CRR, è definito come la somma dei seguenti elementi: a) capitale di classe 1 di cui all’articolo 25 della CRR; b) capitale di classe 2 di cui all’articolo 71 pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1 della CRR.

## **4 RUOLI, RESPONSABILITÀ E PROCESSO DI CONTROLLO**

### **4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

---

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione e dell’approvazione degli indirizzi strategici in materia di partecipazioni detenibili da Banca Mediolanum e dalle altre società tempo per tempo appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e della definizione delle presenti politiche di gestione. L’aggiornamento e la revisione del presente documento sono in ultima istanza di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, il quale, su proposta dell’organo con funzione di gestione (i.e. l’Amministratore Delegato) e sentito l’organo con funzione di controllo, approva tempo per tempo le presenti politiche interne. In ogni caso, le funzioni di controllo Compliance e Risk Management collaborano, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, all’aggiornamento della medesima Policy.



#### **4.2 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO – CHIEF FINANCIAL OFFICER**

---

Il Chief Financial Officer è responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici in materia di partecipazioni detenibili definiti dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum.

#### **4.3 FUNZIONE COMPLIANCE**

---

La Funzione Compliance è responsabile del monitoraggio delle modifiche intervenute alle disposizioni normative in materia nonché della verifica, secondo un approccio risk based, delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla pertinente normativa interna, segnalando, ove necessario, ai competenti organi aziendali la necessità di aggiornamenti/modifiche.

#### **4.4 FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT**

---

La Funzione Risk Management è responsabile della definizione della modalità di verifica sul rispetto dei limiti alle partecipazioni definiti nel presente documento.

#### **4.5 CONSIGLIERI INDIPENDENTI**

---

Con limitato riferimento alle strategie della Banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie, i consiglieri indipendenti della Banca svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali.

### **5 I PRINCIPI IN TEMA DI “PARTECIPAZIONI DETENIBILI”**

In linea con quanto richiesto dalla normativa applicabile, si riportano di seguito i principi generali e le casistiche particolari che si applicano nello specifico a Banca Mediolanum e più in generale al Gruppo Bancario Mediolanum, includendo, ove presenti, gli indirizzi strategici in materia di partecipazioni detenibili.

#### **5.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

---

I limiti prudenziali in materia di partecipazioni detenibili hanno carattere inderogabile e in caso di involontario superamento degli stessi, la Banca ed il Gruppo Bancario hanno predisposto una serie di procedure tali da garantire il riallineamento degli stessi nel più breve tempo possibile.

Con riferimento alle singole casistiche (come meglio dettagliato nei successivi paragrafi), si segnala la particolare attenzione richiamata dal regolatore con riferimento alle partecipazioni in forma di investimento in equity e l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà o per finalità di recupero crediti.

La prima casistica (investimenti indiretti in equity) prevede una sostanziale equiparazione da parte del regolatore alle partecipazioni detenibili; al riguardo vengono richiesti specifici accorgimenti promossi dall'intermediario con riferimento alle politiche aziendali utilizzate per la classificazione di tali operazioni ai fini di vigilanza e di trattamento prudenziale.

Specifiche cautele sono assunte per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione dell'elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle singole decisioni.

Nel prosieguo del documento sono esplicitati gli ambiti di applicazione della normativa in materia di partecipazioni detenibili in base alle diverse casistiche contemplate dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia:

- investimenti in partecipazioni e in immobili;
- partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie;
- partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà e per recupero crediti;
- partecipazioni in banche, imprese finanziarie assicurative e in imprese strumentali;
- investimenti indiretti in equity.

## 5.2 INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

---

Non possono essere acquistate partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Tale margine viene calcolato come segue:

### ***Fondi Propri – somma delle partecipazioni e immobili comunque detenuti***

Ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche:

- le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati;
- gli immobili detenuti per finalità di recupero dei crediti mediante società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l'attivo dagli immobili medesimi; in tali casi, non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società. Si applicano le pertinenti previsioni della Parte Terza, Cap. 10.

Rientrano nel limite generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari.

Il limite generale, di cui sopra, può essere superato per effetto dell'acquisto di quote di OICR (che, quindi, sono incluse nel programma di rientro di cui al paragrafo successivo) se e nella misura in cui:

- gli OICR investano in immobili acquisiti per finalità di recupero dei crediti e
- la banca sia in grado di controllare nel tempo l'andamento degli investimenti immobiliari sottostanti e sia, quindi, a conoscenza degli effettivi investimenti immobiliari detenuti indirettamente attraverso l'organismo interposto (secondo un approccio *look through*).

Banca Mediolanum, nel caso di previsione di superamento o in caso di accertato superamento di suddetto limite, prevede di redigere un programma contenente le misure da adottare per il rientro nel limite (che possono comprendere la dismissione di immobili, quote o partecipazioni e/o misure volte a incrementare i fondi propri) in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma entro quattro anni).

Tale programma dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'organo

con funzione di gestione, sentito l'organo che esercita la funzione di controllo, entro 60 giorni dall'avvenuto superamento o accertamento ed immediatamente trasmesso alla Banca d'Italia.

In aggiunta a quanto sopra previsto, per quanto riguarda gli investimenti in immobili in forma indiretta è previsto un limite di 75 milioni di Euro come massimo valore dell'investimento detenibile in quote di OICR immobiliari.

### 5.3 PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

Con riferimento alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, il Gruppo Bancario Mediolanum si attiene a quanto previsto dall'Autorità di vigilanza nella Circolare n. 285<sup>5</sup> e riportato nella seguente tabella.

	LIMITE PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE IN IMPRESE NON FINANZIARIE	
	Limite "di concentrazione"	Limite "complessivo"
<i>Gruppi Bancari e singole banche non appartenenti a un gruppo bancario</i>	<b>15%</b> del capitale ammissibile	<b>60%</b> del capitale ammissibile

Nel caso di superamento dei limiti di cui sopra, vengono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento (Circolare n.285 di Banca d'Italia e Regolamento UE N. 575/2013 c.d. CRR). La Circolare n.285 rimanda a tal proposito alle soglie indicate dall'art.89, parr. 1 e 2 della CRR e all'opzione prevista dall'art.89, par. 3, lettera a) della stessa.

Il par. 3, lettera a) della CRR prevede che in caso di partecipazioni qualificate in società non finanziarie per importi superiori ai limiti del 15% o del 60% del capitale ammissibile venga applicato il seguente approccio: applicare un fattore di ponderazione del 1.250% al maggiore importo tra: i) quello che eccede il limite del 15% nella singola partecipazione (limite di "concentrazione") o ii) quello che eccede il 60% del totale delle partecipazioni (limite "complessivo").

Per capitale ammissibile si intende quanto definito dall'art. 4, n. 71, CRR come "la somma dei seguenti elementi: (a) capitale di classe 1 di cui all'art. 25; (b) capitale di classe 2 di cui all'art. 71 pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1".

Si ricorda inoltre che, ai fini della presente regolamentazione, non rientrano nella definizione di partecipazione le posizioni azionarie derivanti a seguito dell'attività di collocamento e gestione di ordini della clientela o attività di seeding per prodotti del Gruppo Bancario in fase di lancio e considerate quali esposizioni "strumentali".

Tali esposizioni, presenti comunque in forma residuale, dovranno rientrare nei limiti regolamentari stabiliti dalla vigente normativa per il trattamento delle partecipazioni in imprese non finanziarie, rispettando comunque i limiti "di concentrazione" e "complessivo" riportati nella tabella di cui sopra.

### 5.4 PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

#### 5.4.1. Attività di Collocamento e Garanzia

Il Gruppo Bancario Mediolanum, nel rispetto della normativa vigente non computa nel limite

<sup>5</sup> Parte Terza, Capitolo I, Allegato A, Tavola 1 della Circolare n. 285 della Banca d'Italia.

generale, per i limiti di concentrazione e complessivi, le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (anche svolta mediante la partecipazione a consorzi), per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso.

Nel caso in cui valori mobiliari rimanessero nel portafoglio dell'intermediario oltre il suddetto limite temporale, gli stessi devono essere computati nei suddetti limiti.

#### 5.4.2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Banca Mediolanum applica estrema cautela e valuta attentamente gli elementi di complessità che possono caratterizzare operazioni in partecipazioni dirette o indirette in imprese in temporanea difficoltà.

Nel caso in cui la Banca intendesse acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, tale intervento dovrà inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti:

- i. redazione di un piano di risanamento non superiore a 5 anni;
- ii. acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione;
- iii. nel caso di pluralità di banche partecipanti, individuazione di una banca capofila (con il compito di verificare la corretta esecuzione del piano di cui al punto i. ed il conseguimento degli obiettivi previsti);
- iv. approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di gestione. In particolare, tale organo deve valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verificare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Si precisa che le partecipazioni in oggetto, qualora siano acquisite in conformità alle disposizioni normative, non sono computate all'interno del limite di concentrazione e complessivo per le partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

#### 5.4.3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Le partecipazioni acquisite per recupero crediti devono essere acquisite nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale.

Le operazioni in oggetto devono essere approvate dall'organo con funzione di gestione tramite delibera che metta in evidenza la convenienza rispetto all'avvio di altre operazioni di recupero, anche coattivo.

L'organo con funzione di gestione può delegare le operazioni della specie a un comitato specializzato, fissando limiti e criteri di esercizio del potere delegato diretti ad assicurare un attento scrutinio delle singole operazioni e il pieno rispetto delle presenti disposizioni.

Le operazioni deliberate dall'organo con funzione di gestione, direttamente o tramite il comitato delegato, sono riportate tempestivamente agli organi con funzione di supervisione strategica della società interessata e della capogruppo del Gruppo Bancario.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, ad esempio a seguito dell'attivazione di garanzie ricevute, le partecipazioni devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.

## **5.5 PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI**

---

Le acquisizioni di partecipazioni di cui al paragrafo in oggetto sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia, qualora la partecipazione (alternativamente):

- i. superi il 10% dei fondi propri consolidati del Gruppo Bancario;
- ii. comporti il controllo o influenza notevole e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia<sup>6</sup>;
- iii. l'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali viene sottoposta a preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia<sup>7</sup> nei casi contemplati dal punto ii.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia da Banca Mediolanum per gli investimenti propri e per quelli delle controllate. Essa è corredata dal verbale dell'organo societario che ha deliberato l'operazione, dallo statuto e dagli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione, nonché da ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del partecipante, a livello sia individuale sia consolidato, nonché sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili.

La comunicazione è corredata dalla copia della delibera dell'organo competente, che deve essere assunta sulla base di un'accurata valutazione della sostenibilità dell'operazione e dell'impatto della stessa sulla sana e prudente gestione del Gruppo Bancario in termini di adeguatezza patrimoniale, finanziaria (con particolare riguardo al profilo della liquidità) e delle risorse umane nonché di integrazione del sistema informativo.

Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1 per cento dei fondi propri sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione. L'informativa inquadra l'operazione nelle strategie della Banca e fornisce le indicazioni sull'adeguatezza patrimoniale e sul margine disponibile previste con riferimento ai casi di autorizzazione.

## **5.6 INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY**

---

Rientrano nella disciplina relativa alle partecipazioni detenibili anche gli altri tipi di investimento che si possono sostanziare nell'assunzione di rischi di equity, anche se effettuati tramite schemi societari o organismi collettivi interposti tra le banche e l'impresa oggetto dell'investimento finale.

Considerata l'eterogeneità e la costante evoluzione di tali forme di investimento, la normativa di vigilanza indica criteri generali in base ai quali gli intermediari definiscono politiche interne di classificazione degli investimenti a fini di vigilanza.

A tal fine, la classificazione degli investimenti della specie adottata da Banca Mediolanum si rifà a

---

<sup>6</sup> Gli Stati extracomunitari indicati dall'Allegato A sono: Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti d'America.

<sup>7</sup> I criteri di autorizzazione da parte di Banca d'Italia, i procedimenti in capo alla Banca e le relative comunicazioni del caso sono descritti nel Regolamento in materia di partecipazioni detenibili interno di Banca Mediolanum.

quanto descritto nella Circolare 285.

In particolare, i citati investimenti sono classificati, a fini di vigilanza, in relazione ai seguenti elementi:

- i. tipologia di relazione intercorrente tra il partecipante al Gruppo Bancario e l'organismo interposto<sup>8</sup>; le relazioni rilevanti sono qualificate come "controllo", "influenza notevole" o "indipendenza", come di seguito precisato:
  - controllo: la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto – anche congiuntamente con altri soggetti – relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50%) o relativi (maggior singolo investitore);
  - influenza notevole: la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20%;
  - indipendenza: l'assenza di una relazione di controllo o influenza, come sopra definiti.
- ii. finalità dell'investimento: in relazione alla stabilità ovvero temporaneità e alla circostanza che l'investimento sia, o meno, effettuato esclusivamente a fini di trading, alla luce anche della presenza, o meno, di significative restrizioni alla capacità del partecipante di valutare e liquidare l'investimento;
- iii. diversificazione e liquidità dell'investimento: nei casi in cui gli investimenti siano effettuati attraverso un organismo sul quale il partecipante non è in grado di esercitare controllo o influenza notevole (sussistenza, quindi, di una relazione di "indipendenza" tra il partecipante e l'organismo interposto).

La Banca attribuisce la responsabilità di determinare le singole classificazioni alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Gli investimenti in equity di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della Banca o delle società tempo per tempo appartenenti al Gruppo Bancario sono inoltre assimilati a "partecipazioni" e a "partecipazioni qualificate" ai fini dell'applicazione del limite generale, dei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, delle regole organizzative e di governo societario.

Per l'applicazione dei limiti quantitativi (generale, di concentrazione e complessivo), in linea generale, Banca Mediolanum classifica prudenzialmente gli investimenti in equity di imprese non finanziarie in base al principio del "unknown exposure", ovvero la somma degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti (es. OICR o altro tipo di forme di investimento collettivo) è considerata come un'unica partecipazione in impresa non finanziaria. Tuttavia, qualora sussistano i presupposti, Banca Mediolanum applica anche gli altri metodi previsti dalla normativa.

Non sono assimilati a partecipazioni gli investimenti effettuati tramite organismi interposti indipendenti dal partecipante al Gruppo Bancario, a condizione che detti investimenti siano:

- improntati a criteri di adeguata diversificazione del portafoglio; ai fini della presente disciplina, un portafoglio di investimenti partecipativi può ritenersi adeguatamente diversificato qualora nessuno degli investimenti che lo compongono superi la misura del 5 per cento del portafoglio

---

<sup>8</sup> Si intende per "organismo interposto" una società, un OICR o altro organismo che si interpone tra la banca o il gruppo bancario e l'impresa oggetto dell'investimento finale, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario.



medesimo e le imprese oggetto di investimento non siano tra loro connesse economicamente e giuridicamente;

- sufficientemente liquidi, avendo riguardo all'assenza di significative restrizioni alla capacità del partecipante al Gruppo Bancario di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile.

Qualora i requisiti di diversificazione e liquidità degli investimenti non risultino verificati, l'investimento è computato nei limiti quantitativi sopra indicati.

## **6 REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO**

La concreta attuazione delle soluzioni organizzative adottate da Banca Mediolanum è guidata dal principio di proporzionalità, con particolare riguardo alle strategie di investimento effettuate.

### **6.1 STRATEGIE DELLA BANCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE**

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo assicura che i limiti operativi interni e le singole scelte di portafoglio siano coerenti con le strategie definite di seguito.

La partecipazione in imprese non finanziarie non rientra nelle più generali linee strategico/operative del Gruppo, ferma restando l'attività di investimento della Tesoreria di Gruppo definita nell'ambito delle Policy di rischio vigenti.

La Banca è consapevole che agli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sono associati specifici rischi. Detti investimenti, effettuati nell'ambito dell'operatività tipica di tesoreria, possono essere assunti entro i seguenti limiti:

- per singola impresa non finanziaria: entro il 1,0% dei fondi propri consolidati<sup>9</sup>;
- complessivamente: entro il limite massimo del 10,0% dei fondi propri consolidati.

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo assicura inoltre che, nell'ambito del processo di pianificazione strategica finanziaria, siano rispettate le linee da applicarsi al portafoglio partecipativo in essere, come definite dal Consiglio di Amministrazione.

### **6.2 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Come previsto dalla "Policy di gestione dei conflitti di interesse nei confronti della clientela relativi alla distribuzione di prodotti e servizi" e dalla "Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum" sono individuate le attività che possono risultare in conflitto d'interesse e sono definite le misure organizzative adeguate a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

Nell'individuare le attività in potenziale conflitto assumono particolare rilievo, per le finalità di stabilità e sana e prudente gestione, i conflitti di interesse inerenti, da un lato, all'acquisto di partecipazioni qualificate in imprese a cui la Banca o le società appartenenti al Gruppo Bancario abbiano già concesso forme di finanziamento, dall'altro alla concessione di crediti o effettuazione di altre operazioni finanziarie nei confronti di soggetti nei quali la Banca o le società appartenenti al Gruppo

<sup>9</sup> Detto limite non si applica agli investimenti in titoli di capitale detenuti alla data della redazione della presente policy.

Bancario detengono una partecipazione qualificata.

In relazione a ciò i conflitti di interesse connessi alle partecipazioni in imprese non finanziarie possono essere ricondotti alle seguenti casistiche:

- soggetti che rivestono cariche nella Banca o nelle società appartenenti al Gruppo Bancario e nel soggetto partecipato;
- erogazione di finanziamenti alla società partecipata. A tali fini rileva anche la percentuale di partecipazione detenuta;
- parti correlate che assumono cariche/partecipazioni nei soggetti in cui la Banca o altro partecipante al Gruppo Bancario vuole assumere partecipazioni.

Le soluzioni organizzative individuate sono, dunque, conseguentemente orientate al duplice obiettivo di evitare che le decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche e, nel contempo, di salvaguardare l'oggettività delle procedure di affidamento e la rispondenza a condizioni di mercato delle relazioni creditizie con le imprese partecipate.

In particolare, le suddette misure:

- individuano e disciplinano i livelli di responsabilità e di delega, prevedendo una netta separazione dei processi decisionali che contraddistinguono le diverse linee di business e le diverse società del Gruppo Bancario;
- definiscono i criteri e le modalità sia della fase istruttoria che deliberativa tali da assicurare la conformità dell'operazione con le strategie definite;
- regolano i flussi di comunicazione tra le strutture della Banca e all'interno del Gruppo Bancario in modo da prevenire un'indebita circolazione di informazioni tra soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi;
- definiscono criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate volte ad assicurare che l'eventuale affidamento di una pluralità di funzioni a soggetti rilevanti implichi un conflitto di interessi.
- prevedono, nei casi in cui il rischio di conflitti di interesse appaia particolarmente elevato, soluzioni organizzative finalizzate a garantire livelli adeguati di separazione tra le unità preposte ai diversi comparti di attività.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di gestione degli stessi, si rimanda alle disposizioni contenute nei regolamenti adottati con riguardo alle operazioni con soggetti collegati, alle procedure e politiche in materia di servizi di investimento, alle disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art. 136 TUB.

#### 6.2.1. Individuazione del perimetro di riferimento e iter istruttorio/deliberativo

Il perimetro soggettivo individua i soggetti cui riferire una forma di conflitto di interesse rilevante ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale in tema di partecipazioni, di soggetti collegati e ai sensi dell'art. 136 TUB. Tale perimetro viene individuato nei limiti dell'ordinaria diligenza facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni richieste in fase di apertura di nuovi rapporti partecipativi o in fase di stipula dei contratti di qualsiasi natura con il soggetto partecipato.

La Banca ha definito che, con riferimento alla fase di decisione circa l'assunzione di partecipazioni,



la loro dismissione o cessione, l'assunzione di qualunque obbligazione verso società partecipate (e, quindi, non solo nel caso di operazioni di finanziamento collegate alle stesse), il processo che disciplina l'operatività con tali soggetti si articola in uno specifico iter procedurale (istruttorio, deliberativo e di monitoraggio) volto a garantire l'imparzialità e la correttezza sostanziale e procedurale.

Si precisa a riguardo che le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni in imprese non finanziarie, proposte dal Chief Financial Officer in conformità ai principi e ai criteri indicati al precedente paragrafo 6.1 nell'ambito delle ordinarie attività di tesoreria e purché poste in essere in conformità ai principi e ai criteri indicati al precedente paragrafo 6.1, potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato, entro un limite dell'1,0% dei fondi propri, e successivamente comunicate al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

In tutti gli altri casi, per motivi di prudenza, viene adottata la disciplina – e relativi parametri e riferimenti – delle procedure deliberative per le operazioni con soggetti collegati, assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2015. Ciò a prescindere dal fatto che la partecipazione assunta sia qualificata.

#### 6.2.2. Livelli di responsabilità e di delega

Nei limiti di legge e di statuto e fatte salve le prerogative dell'assemblea dei soci, le decisioni attinenti all'assunzione e cessione di partecipazioni sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca, salvo quanto previsto all'articolo 6.2.1. per le operazioni al di sotto della soglia indicata, le quali, in ogni caso, dovranno altresì rispettare i criteri e i principi descritti al paragrafo 6.1.

#### 6.2.3. Flussi informativi

In aggiunta alle ordinarie informative sui bilanci delle società partecipate, ad esclusione delle partecipazioni relative alle società rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo bancario, per le quali sono previsti specifici flussi informativi, con cadenza annuale sono indirizzate agli organi di governo e controllo della Banca:

- una informativa circa il rispetto dei limiti delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie, ovvero una tempestiva informativa in merito all'approssimarsi del superamento dei limiti definiti;
- una rendicontazione circa l'andamento delle operazioni;
- una relazione focalizzata sui rischi associati all'investimento redatta con l'ausilio dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate;
- le relazioni prodotte dalle Funzioni di controllo per quanto attiene agli aspetti di competenza.

#### 6.2.4. Criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate

In generale i criteri di designazione di rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate seguono di norma i principi di rappresentanza associativo/istituzionale della categoria e di competenza tecnico/professionale.

In ogni caso, laddove soggetti titolari di poteri delegati presso la Banca o in altre società del Gruppo Bancario fossero designati negli organi societari delle imprese partecipate, i menzionati poteri delegati devono intendersi sospesi o non applicabili alle decisioni – nelle medesime materie nelle quali sono stati attribuiti dalla Banca o da altra società del Gruppo Bancario – che riguardano le società partecipate.

Nell'accettazione di incarico – nonché nel loro svolgimento – i rappresentanti designati nelle società partecipate non accettano deleghe che li pongano in potenziale conflitto di interesse con la Banca stessa o con altra società del Gruppo Bancario.

#### 6.2.5. Controlli interni

I rischi identificati nelle diverse tipologie di partecipazioni detenute sono i seguenti:

- rischio di mercato (posizione specifica): circa il valore della partecipazione iscritta in bilancio e in funzione della classificazione operata;
- rischio di credito: relativamente alle linee di credito erogate alla partecipata;
- rischio di compliance: relativo al mancato rispetto dei processi deliberativi normativamente previsti o riguardanti l'assunzione della partecipazione, l'erogazione di finanziamenti alla società partecipata, il superamento dei limiti (quantitativi o qualitativi) prescritti specie dalla normativa in parola;
- rischio di liquidità: circa lo smobilizzo della posizione ovvero la mancata attivazione di particolari clausole di "way out" dall'investimento;
- rischio operativo/reputazionale: associato all'andamento della partecipazione in termini di raggiungimento degli scopi sociali, economicità o rispetto delle regole di conformità nella gestione proprie della partecipata ovvero relativi al comportamento tenuto dagli amministratori della stessa e,
- in particolare, dai rappresentanti designati negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate.

Detti rischi influenzano periodicità e tipologie di controllo.

Il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali adottati dalla Banca.

Inoltre, per quanto attiene i controlli sul processo, gli stessi sono svolti, con approccio risk based, dall'unità Controls della Funzione Compliance nell'ambito delle attività di verifica sui processi aziendali con riferimento ai rischi di non conformità.

La Funzione Risk Management è responsabile della definizione della modalità di verifica sul rispetto dei limiti alle partecipazioni definiti nel presente documento.

### **6.3 MODELLO ORGANIZZATIVO, RUOLI E RESPONSABILITÀ**

---

A tal fine, tutti i possessi di azioni o quote di capitale sono elencati in un apposito registro, costantemente aggiornato e periodicamente monitorato.

Tale registro include le evidenze necessarie alla valutazione di tali possessi ai fini della definizione di partecipazione, quali ad esempio gli aspetti quantitativi, la durata, eventuali accordi o altri legami commerciali o operativi, la classificazione contabile degli stessi.

Sulla base delle evidenze e delle valutazioni contenute in tale registro, la Funzione Risk Management provvede alla misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi, nel rispetto del Risk Appetite Framework (c.d. RAF).

## **7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I principali riferimenti normativi e regolamentari in tema di partecipazioni detenibili dalle Banche e dei Gruppi Bancari utilizzati per la stesura del presente documento sono i seguenti:

### Normativa internazionale e nazionale:

- Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV);
- Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e successivi aggiornamenti relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche" e successivi aggiornamenti;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.
- Policy di Conglomerato sulle modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e diffusione della Normativa Interna;
- Policy di gestione dei conflitti di interesse nei confronti della clientela relativi alla distribuzione di prodotti e servizi;
- Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum.